

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

Area Programmazione Organico e Reclutamento Reclutamento Docenti

Decreto Rettorale n. 971 del 23/3/2017

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL' ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 01/B1 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE INF/01 PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA.

IL RETTORE

Vista la Legge. 9/5/1989 n. 168;

Vista la Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 5/2/1992 n. 104 e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174;

Vista la Legge 27/12/1997 n. 449;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n.1730 del 15/03/2012 e pubblicato nella G.U. n. 87 del 13/4/2012;

Visto il D.M. 4/10/2000 di Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23/12/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Leg.vo 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 4/11/2005 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 30/12/2010, n. 240 recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.M. 25/5/2011 n. 243 che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

Visto il D.Leg.vo 29/3/2012 n. 49;

Vista la Legge 6/11/2012 n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs.vo 14/3/2013 n. 33;

Visto il Decreto-Legge 30/12/2013, n. 150, convertito in Legge n. 15 del 27/2/2014;

Visto il "Regolamento per la disciplina delle chiamate di Professori di Prima e Seconda fascia e di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240" emanato con Decreto Rettorale n. 1458 del 26/3/2014 e modificato con Decreti Rettorali n. 6127 del 3/12/2014 e n. 487 del 20/2/2015;

Visto il D.M. 30/10/2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Vista la Legge 25/2/2016 n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30/12/2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

Vista la Legge 20/5/2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;

Vista la Legge 11/12/2016 n. 232;

Vista la delibera del 25/1/2017 con la quale il Dipartimento di Informatica richiede l'attivazione della selezione per n.1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – settore concorsuale 01/B1 – settore scientifico-disciplinare INF/01;



Vista la Legge 27/2/2017 n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30/12/2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative";

Vista la deliberazione del Senato Accademico 5/2017/V/4 del 14/2/2017; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 2/2017/III/10 del 28/2/2017; Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1

E' indetta la selezione per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo Determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Informatica per il settore concorsuale sotto indicato.

Per quanto concerne la descrizione del contenuto dei macrosettori e dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 30/10/2015 n. 855 e, per quanto riguarda i settori scientifico-disciplinari, alla declaratoria di cui all'allegato B del D.M. 4/10/2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/2000 – Serie generale – e successive integrazioni.

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA

settore concorsuale 01/B1 Informatica - s.s.d. INF/01 Informatica - n. 1 posto

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' SCIENTIFICA:

Pubblicazioni su riviste internazionali e in atti di conferenze internazionali, avvio di collaborazioni scientifiche sui temi definiti dal programma con enti e istituzioni sia nazionali che stranieri. Partecipazione a progetti di ricerca. Partecipazione attiva a progetti e pubblicazioni in ambito multidisciplinare, con particolare riguardo alle collaborazioni con altri dipartimenti del polo scientifico.

PERCENTUALE CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI: 20%

LINGUA STRANIERA: inglese

NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE: 15 (quindici)

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero del Diploma di specializzazione medica per i settori interessati.

I candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero devono altresì:

 aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

ovvero



- aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, e per periodi anche non consecutivi di:
 - contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera a) comma 3 dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 o ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 230/2005 ovvero di analoghi contratti in Atenei stranieri;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge 27/12/1997 n. 449 o borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30/11/1989 n. 398 ovvero di analoghi assegni o borse in Atenei stranieri.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere certificato secondo le modalità indicate nell'art. 4 del presente bando.

In particolare:

- per il dottorato di ricerca conseguito all'estero, il candidato deve presentare la documentazione relativa all'equipollenza/equivalenza del titolo, rilasciata dalle competenti autorità. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, qualora il candidato non fosse in possesso del provvedimento all'atto della presentazione della domanda dovrà, pena esclusione, presentare la documentazione comprovante l'equipollenza/equivalenza entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione.
- per i contratti, assegni o borse post-dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata, soprattutto se riferiti ad attività svolte all'estero, al fine di definirne l'analogia.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
 dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
 rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3;
- coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Torino o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorchè già cessati dal servizio;
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un grado di
 parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o rapporto di
 unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un
 professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di
 chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
 Amministrazione dell'Ateneo.

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla selezione. L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla stessa.



Art. 3

Domanda di ammissione

Modalità di presentazione:

Per partecipare alla selezione di cui all'art. 1 il candidato compila il modulo di domanda (allegato A) disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010" indicando obbligatoriamente il codice fiscale. Ai fini dell'ammissione alla selezione, la domanda compilata per via telematica dovrà comunque essere consegnata o inoltrata, debitamente sottoscritta dall'interessato, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

A tal fine non farà fede la data di compilazione per via telematica.

Il candidato dovrà presentare contestualmente alla domanda la documentazione sotto indicata:

- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;
- curriculum dettagliato della propria attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico per i settori concorsuali per cui sia richiesta tale specifica competenza. I cittadini italiani e degli stati membri dell'Unione Europea possono presentare il curriculum, redatto in lingua italiana, sotto forma di dichiarazione sostitutiva utilizzando come modello l'allegato B. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione citata nel curriculum secondo la specifica modalità indicata nell'art. 4 del presente bando;
 - titoli e pubblicazioni:
 - · elenco delle pubblicazioni trasmesse;
 - elenco della documentazione trasmessa.

Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione trasmessa oltre il termine di scadenza.

Sul plico il candidato dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, quanto segue:

DOMANDA SELEZIONE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - SETTORE
CONCORSUALE 01/B1 – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE INF/01 - DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA (Rif. 103/RTDB)

Il plico potrà, entro il termine di scadenza:

- essere consegnato presso l'Ufficio Reclutamento Docenti Via Po, 31 IV piano Torino– tel. 011/6702760-2764; orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 15,30;
- essere indirizzato al Magnifico Rettore Università degli Studi Via Verdi, 8 10124 Torino e inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o plico postale atto a certificare la data di spedizione. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno presi in considerazione i plichi che, pur spediti entro il termine, non pervengano a questo Ateneo entro le ore 15,30 del 7° giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda:
 - L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- essere inviato dal proprio indirizzo di PEC personale, purchè l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'ammistrazione digitale", all'indirizzo concorsi@pec.unito.it inviando la documentazione, predisposta secondo le indicazioni di cui al



presente bando, (domanda, codice fiscale, documento di identità e ogni altro allegato) con file esclusivamente in formato PDF e raggruppata in una cartella compressa denominando il file nella modalità cognome nome. (citare nell'oggetto: "103/RTDB-PEC DOMANDA SELEZIONE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO" – 01/B1 – INF/01 – DIP. INFORMATICA). Il candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente (la cartella compressa) superino il limite di 25 Mb, dovrà trasmettere la domanda con una prima e-mail precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione della domanda sempre tramite PEC.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i file trasmessi non in formato PDF o comunque non leggibili.

Contenuto della domanda di ammissione:

Il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:

- cognome e nome
- data e luogo di nascita
- codice fiscale
- dati identificativi della selezione: Ricercatore Tempo Determinato, Dipartimento, settore concorsuale, eventuale settore scientifico-disciplinare ed eventuale sede.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- 2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 3) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- 4) se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 5) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
- 6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/1/1957 n. 3 per i cittadini italiani;
 - 7) i cittadini stranieri devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- 8) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
- 9) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Torino o presso altri Atenei italiani statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010;
- 10) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I candidati riconosciuti diversamente abili ai sensi della legge n.104 del 5/2/1992, dovranno fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilità, riguardo l'eventuale ausilio necessario.

Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo che il candidato elegge per le comunicazioni relative alla selezione. Ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.



L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Nel caso in cui il bando preveda posti per più settori concorsuali, le domande, con relativa documentazione, devono essere presentate singolarmente per ogni selezione alla quale il candidato intende partecipare.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei dati identificativi della selezione (Ricercatore Tempo Determinato, Dipartimento, settore concorsuale/settore scientifico-disciplinare) e quelle inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) che non rispettino le indicazioni specificate in merito nel presente articolo.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande prodotte oltre il termine di scadenza e quelle che, pur spedite nel termine (a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), per qualsiasi causa, dovessero pervenire a questo Ateneo oltre le ore 15,30 del 7° giorno successivo al termine di scadenza.

Eventuali comunicazioni da parte del candidato (variazione di recapito, rinuncia di partecipazione alla selezione, ecc.) dovranno essere datate e firmate, indirizzate al Magnifico Rettore e, unitamente al documento di identità, inviate mediante una delle seguenti modalità:

- e-mail all'indirizzo concorsi.docenti@unito.it
- PEC personale all'indirizzo concorsi@pec.unito.it.

La rinuncia di partecipazione alla selezione produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione.

Art. 4

Titoli e pubblicazioni

Il candidato dovrà allegare i titoli e le pubblicazioni, che ritiene utili ai fini della selezione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) in originale;
- b) in copia autentica dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- c) in copia semplice, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato B) resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all'originale (art.19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000);
- d) mediante dichiarazione sottoscritta sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti (allegato B).

Gli stati, fatti o qualità personali non compresi nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione, resa nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.



Le dichiarazioni (di cui all'allegato B) dovranno contenere nel dettaglio gli elementi utili ai fini della valutazione:

nel caso dei titoli: data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione, ecc.;

• nel caso di pubblicazioni/articoli scientifici: autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati, ecc..

Le modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare in Italia, possono utilizzare le medesime dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine che, se diversa da italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle citate lingue. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

Per le selezioni riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106 del 15/4/2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18/8/2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito. I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea possono attestare l'avvenuto deposito con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'eventuale numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è indicato all'art. 1 del presente bando. In caso di superamento del limite, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati a questo Ateneo.

Art. 5

Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione: l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione con motivato provvedimento rettorale.



Art. 6

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, designata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto e nominata con decreto rettorale, è costituita da tre Professori di prima fascia di elevato profilo scientifico a livello internazionale, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei. I commissari devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della selezione o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al macrosettore.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte della Commissione i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.

Il decreto rettorale di nomina ed eventuali successivi decreti di modifica di composizione della Commissione sono pubblicati all'Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it e sono disponibili seguendo il percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010". Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del c.p.c., devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo di Ateneo del provvedimento di nomina della Commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina sul sito di Ateneo. Il Rettore può prorogare per una sola volta per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso tale termine il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti di lavoro telematico collegiale, previa autorizzazione del Rettore, compatibilmente con le attività da svolgere.

Art. 7

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche

La Commissione giudicatrice all'atto dell'insediamento predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri riconosciuti in ambito internazionale, individuati dal D.M. n. 243 del 25/5/2011. Il punteggio è determinato in un massimo di 100 punti; la Commissione può attribuire alle pubblicazioni un punteggio non superiore a 70. Tali criteri sono consegnati al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, all'Albo Ufficiale di Ateneo www.unito.it, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Al fine di determinare i candidati ammessi alla discussione pubblica, la Commissione procede ad una selezione effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con D.M. 25/5/2011, n. 243 disponibile sul sito www.unito.it.



La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale settore scientifico-disciplinare, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi:
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascuno dei suddetti titoli è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate:
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;



e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I candidati sono ammessi alla discussione nella percentuale indicata all'art. 1 del presente bando e comunque in un numero non inferiore a sei. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.

L'elenco dei candidati ammessi alla discussione ed il calendario della stessa sono pubblicati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo <u>www.unito.it</u> almeno quindici giorni prima della discussione, ed è consultabile seguendo il percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010".

La pubblicazione del calendario all'Albo Ufficiale dell'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alla discussione. I candidati dovranno presentarsi alla discussione muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato alla discussione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

A seguito della discussione pubblica la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni verrà effettuata la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata all'art. 1 del presente bando. All'esito della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, viene individuato il vincitore.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e devono essere trasmessi alla conclusione dei lavori al Responsabile del Procedimento.

Il risultato della selezione sarà visibile sul sito <u>www.unito.it</u> seguendo il percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010".

Art. 8

Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti. Tale decreto viene pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo www.unito.it e reso disponibile seguendo il seguente percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010". Dalla data di affissione all'Albo del suddetto decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.

Il decreto di approvazione degli atti viene inoltre notificato al Dipartimento interessato, che formula, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, la proposta di chiamata. Tale proposta viene successivamente approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto individuato sarà invitato a stipulare il contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta, entro i termini contenuti nella comunicazione stessa.



Art. 9

Documenti di rito

Il ricercatore chiamato dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla firma del contratto, la documentazione prescritta dalle disposizioni della normativa vigente.

Art. 10

Rapporto di lavoro e clausole contrattuali

Il ricercatore chiamato instaura con l'Università degli Studi di Torino un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata regolato dagli artt. 42 e 43 del Regolamento d'Ateneo citato in premessa e pubblicato sul sito web dell'Università di Torino. *Oggetto del contratto*:

Le attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti.

Durata del contratto:

Il contratto avrà durata triennale.

Impegno didattico:

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.

Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, fino a un massimo di 90 ore di didattica frontale per anno accademico.

La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno.

La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge 240/2010.

Ai sensi dell'art. 24, comma 9 della Legge 240/2010 la titolarità del presente contratto non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 11

Incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile:

- a) con altri contratti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- b) con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- c) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
- d) con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni in ambito sanitario;
- e) con la titolarità di contratto annuale di formazione specialistica.

Art. 12

Trattamento Economico e Previdenziale

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo è pari a €. 41.877,00 per tutta la durata del contratto e non è soggetto né ad indicizzazioni né a rivalutazioni.



Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Torino ed il ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

Art.13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino – Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione e Direzione Personale - per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma automatizzata, pure successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, complementare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - Torino, titolare del trattamento.

I responsabili del trattamento sono la Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione e il Direttore della Direzione Personale.

Art. 14

Responsabile del Procedimento

Responsabile delle procedure di selezione del presente bando, ai sensi della Legge 241/90, è la Responsabile dell'Area Programmazione Organico e Reclutamento.

Art. 15

Restituzione dei titoli

I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle pubblicazioni presentati trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione atti all'albo Ufficiale di questo Ateneo, salvo contenzioso in atto. I dettagli circa la tempistica e le modalità del ritiro saranno comunicati nella scheda tecnica della selezione sul sito www.unito.it seguendo il seguente percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010". Trascorso il termine del ritiro indicato nella suddetta comunicazione, l'Università di Torino disporrà del materiale secondo le proprie necessità, declinando ogni responsabilità.



Art. 16

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il presente bando di selezione viene affisso, dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, all'Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il seguente percorso: "Università e Lavoro" - "Opportunità ed esperienze di Lavoro" - "Per lavorare come Docente e Ricercatore" - "Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, Legge 240/2010", nonché sul sito del M.I.U.R. e dell'Unione Europea.

Torino, 23/3/2017

IL RETTORE

(Prof. Gianmaria AJANI)